


Addante Francesco

Facebook: <https://www.facebook.com/francesco.addante.52>

Twitter: <https://twitter.com/addantefrancesco>

Sito Web: www.francescoaddante.eu



DATI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA vigenti dal 23/06/2016

Adempimenti informativi abrogati	Aggiunti/modificati/integrati
	ATTI DI CARATTERE NORMATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE. Si aggiunge la precisazione: "ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato", includendo le misure anticorruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli OIV.
	CONTROLLI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' AMMINISTRAZIONE. Anche in questa sezione devono essere pubblicati gli atti degli OIV. In riferimento alla relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile, si chiarisce che trattasi di "bilancio di previsione o budget, relative variazioni e conto consuntivo o bilancio di esercizio" "nonché tutti i rilievi ancorché NON recepiti della Corte dei conti"
RISORSE UMANE NEGLI UFFICI. Eliminato l'onere di renderle note in riferimento "ai dati relativi all'articolazione degli uffici" e alle loro "competenze".	
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO. Viene abrogata l'indicazione delle "diverse tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali e l'elenco dei titolari".	
	TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE Ufficializzazione sito www.soldipubblici.gov.it
	ACCESSO A DATI STATISTICI PER FINALITA' SCIENTIFICHE. Il Comstat adotterà le linee guida che fissano le modalità attuative.
	DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE S'introduce la possibile permanenza di pubblicazione superiore o inferiore rispetto a cinque anni.
INCARICHI GRATUITI. Soppressi gli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, "attribuiti a titolo gratuito".	PATRIMONIO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI L'obbligo degli organi di indirizzo politico viene esteso anche ai titolari di incarichi dirigenziali dei quali devono essere pubblicati anche gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. I dati dovranno essere disponibili fino alla cessazione dell'incarico e sono soggetti all'accesso civico anche oltre tale termine.

	<p>RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE. Introdotta delle sanzioni pecuniaria da 500 a 10.000 euro per il soggetto che non pubblica i pagamenti della P.A e i dati relativi a patrimonio, reddito, ecc, degli organi di indirizzo politico e dei titolari di incarichi dirigenziali, fermo restando, in questo e in tutti gli altri casi, la responsabilità del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni, dei dirigenti responsabili dell'amministrazione, assieme al Responsabile delle Trasparenza, nel controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. Il rifiuto, differimento, limitazione di quest'ultimo al di fuori delle ipotesi di esclusioni stabilite dall'Autorità (costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale) e il mancato rispetto di tutti questi soggetti dell'ordine, da parte dell'ANAC, di procedere, entro 30 giorni, alla pubblicazione dei dati omessi, costituisce illecito disciplinare. Inoltre è prevista per il responsabile della pubblicazione una sanzione, pari alla somma corrisposta, in caso di omessa o parziale pubblicazione degli incarichi delle Controllate.</p>
	<p>RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI TRASPARENZA che saranno indicati negli atti di conferimento condizionando il "<i>conferimento di successivi incarichi</i>".</p>
	<p>INCARICHI CONFERITI NELLE SOCIETA' CONTROLLATE Introdotta, anche in regime di amministrazione straordinaria, escluse le quotate, per gli incarichi di collaborazione, consulenza o professionali, arbitrali l'obbligo di pubblicare: estremi, oggetto, ragione, durata, compenso della prestazione, CV, procedura di selezione e numero di partecipanti.</p>
	<p>CONTROLLATE: SANZIONE DELLA SOMMA CORRISPOSTA PER CHI HA PAGATO SE NON PUBBLICA I DATI Sanzione "pari alla somma corrisposta" "in caso di omessa o parziale pubblicazione" degli incarichi per il "<i>soggetto che ha effettuato il pagamento</i>" oltre a costituire condizione di inefficacia per il pagamento stesso.</p>
	<p>AMMINISTRATORI GIUDIZIARI. Obbligo di pubblicazione degli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi in apposito Albo con l'indicazione di: "<i>incarichi, autorità conferente, data di attribuzione e cessazione, acconti e compenso finale liquidati</i>".</p>

	<p>AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</p> <p>Introdotti gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per l'Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia.</p>
	<p>PROCESSI DI MOBILITÀ DEI DIPENDENTI. Deve essere assicurata la pubblicità in forma adeguata dal Dipartimento della funzione pubblica e anche per il personale in servizio presso le Città metropolitane e le Province.</p>
<p>SPESE PER I VECCHI CONCORSI. Sparisce l'elenco "dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio assieme al numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate".</p>	<p>CRITERI E TRACCE IN BANDI DI CONCORSO. Devono essere resi noti "i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte".</p>
<p>ENTITA' DEL PREMIO MEDIAMENTE CONSEGUIBILE Soppresso l'obbligo pubblicazione per rilevare il livello di selettività e il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità'.</p>	<p>CRITERI DEFINITI NEI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Devono essere resi evidenti per l'assegnazione del trattamento accessorio.</p>
<p>BENESSERE ORGANIZZATIVO DIPENDENTI</p> <p>Scomparso l'obbligo di rendere noti i livelli di uno studio che si propone di analizzare il clima, la motivazione e la soddisfazione del personale interno per evidenziare criticità e migliorare, ove possibile, le condizioni di lavoro.</p>	
<p>LE PARTECIPATE VANNO SEMPRE PAGATE IN CASO DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI. Il divieto di erogare somme alle partecipate, in caso di mancata pubblicazione non è più valido nel caso si tratti di "obbligazioni contrattuali per prestazioni" che le stesse hanno svolte per chi le finanzia.</p>	<p>ENTI PUBBLICI VIGILATI, PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, SOCIETÀ PRIVATE PARTECIPATE. L'aggiornamento da parte di chi li finanzia, li vigila, o nomina i loro amministratori riguarda, ora, anche la pubblicazione di provvedimenti in materia di costituzione, acquisto, gestione, alienazione, quotazione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.</p>
<p>ESCLUSE LE SOCIETÀ QUOTATE. Si precisa che le disposizioni non valgono per le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati.</p>	
<p>ATTI DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE, CONCORSI Non sono più conoscibili online (pubblicazione in forma sintetica di: contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista ed estremi relativi ai principali documenti del fascicolo relativo al procedimento) le informazioni su tutti i tipi di autorizzazioni amministrative e le concessioni rilasciate delle P.A., e circa i "provvedimenti finali" dei "concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera".</p>	
<p>ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SVOLTE Non c'è più alcun onere di rendere noti i dati aggregati dell'attività amministrativa svolte da ogni P.A. e il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, informazioni necessarie per testare l'efficienza degli Enti, nonostante tali informazioni siano</p>	

<p>ancora previste dalla Legge anticorruzione e siano rimasti vigenti le disposizioni che obbligano le P.A. a rendere noti i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.</p>	
<p>CONTROLLI SULLE IMPRESE. Soppresso l'onere di informare online le aziende e rendere note le tipologie di controllo a cui sono assoggettate e l'elenco degli adempimenti da controllare.</p>	
<p>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI. Sparisce la "responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile" per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico del dirigente in caso di omissione o incompletezza di pubblicazione.</p>	
	<p>BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO Ribadendo quanto previgente s'introduce la "detenzione" oltre al "possesso" degli immobili per le quali le P.A. devono pubblicare le informazioni identificative.</p>
<p>COSTI E TEMPI DI EROGAZIONE SERVIZI. Non saranno più conoscibili online i tempi medi di erogazione, di attesa, e i costi effettivamente sostenuti per i servizi.</p>	<p>CARTA DEI SERVIZI. L'obbligo informativo viene esteso anche per "i gestori di pubblici servizi" che, in aggiunta, dovranno pubblicare i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.</p>
	<p>TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. L'indicatore si estende alle "prestazioni professionali" nonché all'"ammontare complessivo dei debiti" e al "numero delle imprese creditrici".</p>
<p>REGOLAMENTI E ONERI INFORMATIVI. Non devono più pubblicati i regolamenti e gli altri provvedimenti ministeriali per la regolazione di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici. Via anche l'elenco degli oneri informativi per cittadini e imprese a seguito di questi provvedimenti nonostante sia rimasta vigente la disposizione che prevede la pubblicazione dello scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.</p>	
<p>UFFICIO DEL PROCEDIMENTO ANZICHÉ IL NOME DEL RESPONSABILE. Viene abrogato l'obbligo di indicare, in riferimento a ciascuna "tipologia di procedimento", il "nome del responsabile del procedimento" in sostituzione del quale si prevede, invece, l'"ufficio del procedimento".</p>	
<p>CUSTOMER SATISFACTION I risultati delle indagini condotte sulla qualità dei servizi erogati non saranno più pubblicati</p>	
<p>ACCESSO ALLE BANCHE DATI P.A. Non saranno più note le convenzioni-quadro con cui si disciplinano le modalità di accesso per consentire l'effettiva decertificazione tramite l'interoperabilità, tra amministrazioni diverse, dei dati che il cittadino non dovrebbe più richiedere dovendo farlo al posto suo la P.A.</p>	


precedente.	
ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI. Non saranno più evidenti le modalità della tempestiva acquisizione nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.	
PIANI URBANISTICI SCHEMI PROVVEDIMENTO. Non è più necessario pubblicare tempestivamente gli schemi di provvedimento <i>prima</i> dell'approvazione, le delibere di approvazione e gli allegati tecnici dei piani. L'onere resta per i piani approvati.	
	TRASPARENZA PAGAMENTI DEL S.S.N. Deve essere possibile consultare in forma aggregata per tipologia di spesa, ambito temporale e beneficiario, tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio.
	LISTE DI ATTESA. I soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni per conto del S.S.N. sono obbligati in apposita sezione a pubblicarne i criteri di formazione.
	INCARICHI DI CONSULENZA. Si estendono a tutta la dirigenza sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei "consulenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi i "responsabili delle strutture semplici".
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER EMERGENZE Non è più necessario pubblicare le "particolari forme di consultazione e partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari" (ad esempio per le ordinanze di protezione civile) in netta contrapposizione con il nuovo Codice degli Appalti con cui invece le stesse vengono rafforzate.	
TOT 18	TOT 14
Su tot 256 (tutte le P.A.) = 7%	Su tot 256 = 5,5%

Addante Francesco

Facebook: <https://www.facebook.com/francesco.addante.52>

Twitter: <https://twitter.com/addantefrancesco>

Sito Web: www.francescoaddante.eu



CODICE APPALTI in integrazione con il Decreto Trasparenza. Dati da pubblicare dal 19 Aprile e 23 Giugno 2016

Adempimenti informativi abrogati	Aggiunti/modificati/integrati
<p>OPERE PUBBLICHE (art. 38 del D.lgs. 33/2013) La novella ribadisce quanto previgente ad eccezione delle valutazioni "ex ante" in riferimento a "gli esiti delle valutazioni ex post" dalle quali i valutatori potrebbero discostarsi rispetto scelte delle amministrazioni e della relativa tempestiva pubblicazione.</p>	<p>PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA (Art. 29 del D.lgs.50/2016:) Devono essere pubblicati (in formato aperto sul sito della P.A. e sui siti web del MIT e degli Osservatori Regionali dell'ANAC) e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" (anche con un link alle banche dati contenenti i dati, le informazioni o i documenti da pubblicare) tutti gli atti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">* "programmazione" di lavori, opere, servizi e forniture" (e quindi anche per tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro) in sintonia con l'art.38 del D.lgs. 33/2013 riguardo alla "pubblicità di processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle OPERE PUBBLICHE" per le quali viene richiesta la pubblicazione tempestiva, anche in questo caso, degli "atti di programmazione" con l'indicazione dei "tempi", dei "costi unitari" e degli "indicatori di realizzazione". [La novella introduce tale disposizione anche per quelle "in corso" e non solo completate, prevedendo che a redigere lo schema tipo sia il MEF (e non più l'ex AVCP) ma d'intesa con l'ANAC]* "procedure per l'affidamento" di appalti pubblici di<ol style="list-style-type: none">1) "servizi, forniture, lavori e opere",2) "concorsi pubblici di progettazione",3) "concorsi di idee e di concessioni"ivi compresi gli atti delle procedure "sotto soglia" disciplinate all'art. 36 del nuovo codice degli Appalti (p.2.4 della proposta di Linee Guida ANAC pubblicate il 6 luglio 2016: e quindi anche quelle che si riferiscono ad importo inferiore a 40.000 euro come gli affidamenti diretti)* provvedimenti (nei successivi "due giorni" dalla data di adozione) di "esclusioni" dalla procedura di affidamento e le "ammissioni" all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale, (pubblicazione necessaria per consentire l'eventuale proposizione del ricorso e quindi l'impugnazione di tali

	<p>atti da parte dei concorrenti, così come recentemente stabilito dalle modifiche apportate al Codice del processo amministrativo dallo stesso D.lgs. 50/2013)</p> <p>* la "composizione della commissione giudicatrice" e i "curricula dei suoi componenti"</p> <p>* "resoconti" della <i>gestione finanziaria</i> dei contratti al termine della loro esecuzione</p> <p>Questo presuppone che siano incluse tutte le altre informazioni che il RUP è tenuto a segnalare nel corso dell'esecuzione come prescritto dallo stesso Codice degli Appalti, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "modificazioni al contratto durante il periodo di efficacia", ossia "variazione dell'aggiudicatario in corso d'opera" e "errori" o di omissioni del "progetto esecutivo" ; - "varianti in corso d'opera"; - "sospensioni" che superano il 1/4 del tempo contrattuale complessivo".
<p>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. (Art. 23 c.1 let."b" del D.lgs.33/2013) Sparisce per ogni provvedimento la pubblicazione (prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto) della scheda sintetica riportante il "contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento"</p>	<p>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. (Art. 23 c.1 let."b" del D.lgs.33/2013) L'aggiornamento semestrale dei provvedimenti finali dei procedimenti di "scelta del contraente" per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla "modalità di selezione prescelta", si riferisce agli obblighi di pubblicità introdotti dal nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) e devono seguire i termini temporali in esso previsti.</p>
<p>PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (Art. 37 del D.lgs.33/2013). Le informazioni circa gli avvisi di preinformazione, i risultati della procedura, le modalità di pubblicazione degli avvisi, i Bandi, gli Avvisi periodici indicativi, quelli sull'esistenza di un sistema di qualificazione, ecc. si riferiscono agli atti e alle informazioni oggetto di pubblicità ripresi dal nuovo Codice degli Appalti e devono seguire i termini temporali in esso previsti. Allo stesso Codice si rimanda anche l'obbligo previgente abrogato di pubblicare la "delibera a contrarre" dei "cottoni fiduciari" e delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando.</p>	<p>PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (Art. 37 del D.lgs.33/2013). Gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono indicate dal nuovo Codice degli Appalti (articoli relativi alla pubblicità).</p>
<p>ADEMPIMENTI INFORMATIVI ANTICORRUZIONE XML (Art. 37 del D.lgs.33/2013). Le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente (con riferimento alla modalità di selezione prescelta) per l'affidamento di lavori, forniture e servizi che le P.A. erano tenute, ai sensi del c.32 dell'art.1 della L.190/2012, a trasmettere, a pubblicare annualmente (e semestralmente) rendendo disponibile il link del file in formato aperto XML all'ANAC e aggiornare tempestivamente sul proprio sito web istituzionale sono assolte attraverso l'invio dei medesimi dati alla "BDAP" (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche del MEF/RGS) ma</p>	<p>ADEMPIMENTI INFORMATIVI ANTICORRUZIONE XML (Art. 37 del D.lgs.33/2013). In virtù della centralizzazione dei dati di cui all'art.9-bis, gli adempimenti informativi previsti dalla legge anticorruzione (XML) sono assolti con la trasmissione degli stessi dati al "BDAP" ma limitatamente alla parte lavori.</p>

<i>limitatamente alla parte lavori.</i>	
	ADEMPIMENTI BDAP DEL RGS/MEF. (Art.52 comma 4-bis del D.lgs.33/2013) Estesi ai soggetti che devono pubblicare le informazioni in materia di <i>trasparenza</i> gli adempimenti informativi previsti per le P.A. obbligate a trasmettere i dati al "BDAP".